SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2008.

Concessione della bandiera di guerra al 16º Stormo «Protezione delle Forze» dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera *dd)*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Considerata l'opportunità di dotare il 16º Stormo «Protezione delle Forze» dell'Aeronautica militare di una propria bandiera di guerra;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra al 16º Stormo «Protezione delle Forze» dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2008

NAPOLITANO

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

08A05439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2008.

Concessione della bandiera di guerra al 17º Stormo «Incursori» dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera *dd)*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Considerata l'opportunità di dotare il 17º Stormo «Incursori» dell'Aeronautica militare di una propria bandiera di guerra;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra al 17º Stormo «Incursori» dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2008

NAPOLITANO

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

08A05440

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale di Papa Benedetto XVI a Cagliari il giorno 7 settembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il giorno 7 settembre 2008, in conclusione della celebrazione per il Centenario della proclamazione della Madonna di Bonaria a patrona massima della Sardegna, si svolgerà la visita del Papa Benedetto XVI a Cagliari, nel corso della quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonché associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Considerato inoltre che dal 4 al 7 settembre si svolgeranno molteplici attività artistico-culturali ed associative correlate alla visita pastorale del Papa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la visita pastorale del Papa Benedetto XVI che si svolgerà il giorno 7 settembre 2008 nel territorio del comune di Cagliari è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2008.

Trasferimento di debiti per € 2.500,00 dalla gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Fiume Topino all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state

attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2005;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520 che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Fiume Topino;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Consorzio idraulico di terza categoria sono rappresentate da due debiti in contestazione, rispettivamente, di € 1.000,00 e di € 1.500,00 nei confronti di ex dipendenti del Consorzio;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del Consorzio idraulico di terza categoria del Fiume Topino, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i suddetti debiti, per complessivi € 2.500,00, dal Consorzio idraulico di terza categoria del Fiume Topino all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse, per complessivi € 2.500,00, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono trasferiti dal Consorzio idraulico di terza categoria Fiume Topino all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

08A05435

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 giugno 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Sottosegretario di Stato sig. Bartolomeo Giachino, per taluni atti di competenza dell'amministrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del Senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, è conferita al Sottose-

gretario di Stato Sig. Bartolomeo Giachino la delega, nell'ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri e del trasporto intermodale, all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della direzione generale per il trasporto stradale, della direzione generale per la motorizzazione ed a decidere sui ricorsi gerarchici impropri nelle materie di competenza.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e, secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, il Sig. Bartolomeo Giachino è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 169

08A05451

DECRETO 11 giugno 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Sottosegretario di Stato sen. Mario Mantovani, per taluni atti di competenza dell'amministrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del Senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, è conferita al Sottosegretario di Stato sen. Mario Mantovani la delega all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative e della direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, compresa la trattazione del relativo contenzioso.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e, secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, il sen. Mario Mantovani è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 168

08A05452

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2008.

Nomina di un componente di diritto delegato nell'ambito del Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2/2006 del 3 febbraio 2006, con il quale il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2005-2009;

Vista la lettera inviata in data 17 giugno 2008 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Varese con la quale è stata comunicata la sostituzione, a decorrere dal 1º luglio 2008, del Componente di diritto delegato, dott.ssa Esposito Luigia, per collocamento a riposo, con la signora Cianciosi Gabriella, nell'ambito del Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina,

Decreta:

La sig.ra Cianciosi Gabriella - nata a Milano il 9 marzo 1952 quale componente di diritto delegato nell'ambito del Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Varese.

Il dirigente della Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Varese è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 11 luglio 2008

Il direttore provinciale: GRAZIANI

08A05434

DECRETO 18 luglio 2008.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Giara», in Villasor.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2008, n. 3820 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Giara» di Villasor (Cagliari) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 12 febbraio 2008;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 10 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Giara» di Villasor (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 luglio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A05442

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dalla Regione Abruzzo intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi ad Tollo (Chieti) in data 10 gennaio 2008, a cui hanno partecipato rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008 e il relativo comunicato di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» e del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a D.O.C.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del Decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «TERRE TOLLESI» O «TULLUM»

Articolo 1 – Riconoscimento denominazione –

- La denominazione di origine controllata "**TERRE TOLLESI" O "TULLUM**" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso Riserva, Novello, Pecorino, Passerina, Falanghina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Passito bianco, Passito rosso, Spumante.

Articolo 2 – Vitigni ammessi –

- I vini della denominazione di origine controllata "**TERRE TOLLESI" O "TULLUM**" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" Bianco , "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" bianco superiore: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni aromatici, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.
"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" Rosso: Montepulciano per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" Rosso Riserva: Montepulciano 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" Passito Bianco: Moscato, Malvasia, da soli o congiuntamente minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" Passito Rosso: Montepulciano al 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" Spumante: Chardonnay minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.
"**TERRE TOLLESI" O "TULLUM" novello**: Montepulciano minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

"TERRE TOLLESI" O "TULLUM" con le seguenti specificazioni:

- Pecorino, Passerina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Falanghina.

Devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

Articolo 3 – Delimitazione del territorio
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata "**TERRE TOLLESI" O "TULLUM**" devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione, che comprende l'intero territorio del Comune di Tollo.

Articolo 4 – Condizioni ambientali e rese –

- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
- Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art.3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.
- I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
- Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.
- Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, guyot singolo e/o doppio.
- E' vietata ogni pratica di forzatura.
- E' consentita l'irrigazione di soccorso.

- Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:

Tipologia	**Produzione t/ha**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.**
TERRE TOLLESI O TULLUM Bianco	13	11,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Rosso	12	12,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Bianco Superiore	10	11,50
TERRE TOLLESI O TULLUM Rosso Riserva	9	12,50
TERRE TOLLESI O TULLUM Passito Bianco	10	11,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Passito Rosso	10	12,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Spumante	12	10,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Pecorino	9	12,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Passerina	9	11,50
TERRE TOLLESI O TULLUM Falanghina	9	11,50
TERRE TOLLESI O TULLUM Merlot	10	12,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Cabernet Sauvignon	10	12,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Sangiovese	12	11,00
TERRE TOLLESI O TULLUM Novello	12	11,00

Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.

- In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

- Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

- Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

- Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

- Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno	Produzione ammessa:		0
III anno	"	"	60%
IV anno e successivi	"	"	100%

Articolo 5 – Vinificazione -

- Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l'appassimento delle uve, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

- Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.

- E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.1, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione della tipologia "passito".

- E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.

- La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie, qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per le denominazioni "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" passito bianco e "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" passito rosso la resa massima del vino non deve essere superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino.

- Il vino a denominazione di origine controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "novello" purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino.

- Nella vinificazione del vino "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all'aria aperta; in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo-idrocondizionata.

- I vini a denominazione controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" bianco, nonché i vini "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

- I vini a denominazione di origine controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" rosso, nonché i vini "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all'art. 2, non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.

- Il vino a denominazione di origine controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" bianco superiore non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

- Il vino a denominazione di origine controllata "TERRE TOLLESI" O "TULLUM" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6 – Caratteristiche vini al consumo –

I vini a denominazione controllata “TERRE TOLLESI” O “TULLUM” di cui all’art. 1 del presente disciplinare all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* fruttato, fine.
- *Sapore:* secco, armonico con eventuale retrogusto amarognolo.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l
- *Estratto non riduttore minimo:* 18,0 g/l

Rosso:
- *Colore:* rosso rubino con lievi riflessi violacei.
- *Odore:* vinoso, tenue e gradevole.
- *Sapore:* asciutto, pieno, leggermente tannico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 26,0 g/l.

Novello:
- *Colore:* rosso rubino con riflessi violacei.
- *Odore:* fruttato.
- *Sapore:* fresco, armonico e vellutato.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,00 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 5,0 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 20,0 g/l.

Pecorino:
- *Colore:* giallo paglierino più o meno intenso.
- *Odore:* fruttato, fine, caratteristico.
- *Sapore:* fresco, secco, sapido e armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 5,0 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18,0 g/l.

Passerina:
- *Colore:* giallo paglierino tenue.
- *Odore:* fruttato delicato caratteristico.
- *Sapore:* fresco, secco, armonico.

- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 5,0g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18,0 g/l.

Falanghina:

- *Colore:*giallo paglierino molto tenue
- *Odore:*fruttato caratteristico delicato
- *Sapore:* gradevolmente asciutto, armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:*12,00 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18,0 g/l.

Merlot:

- *Colore:* rosso rubino.
- *Odore:* vinoso, caratteristico.
- *Sapore:* asciutto, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 5,0g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22,0 g/l.

Cabernet Sauvignon:

- *Colore:* rosso rubino.
- *Odore:* vinoso, caratteristico.
- *Sapore:* vinoso, pieno caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22,0 g/l.

Sangiovese:

- *Colore:* rosso rubino con delicati riflessi violacei.
- *Odore:* vinoso caratteristico.
- *Sapore:* asciutto, morbido, vellutato.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,50 *% vol.*
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22,0 g/l.

Passito Bianco:

- *Colore:* dal giallo paglierino all'ambrato.
- *Odore:* etereo e caratteristico.
- *Sapore:* dolce, armonico, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 16,00 *% vol.* di cui almeno 13,00 % vol. svolto.

- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22,0 g/l.

Passito Rosso:

- *Colore:* rosso rubino tendende al granato.
- *Odore :*caratteristico, accentuato.
- *Sapore:* armonico, dolce, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 16,00 % *vol.* di cui almeno 13,00 % vol. svolto.
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 22,0 g/l.

Spumante:

- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* caratteristico, gradevole.
- *Sapore:* armonico, gradevole, caratteristico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 12,00 % *vol*
- *Acidità Totale*: 5,0 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 18,0 g/l.

Bianco Superiore:

- *Colore:* giallo paglierino.
- *Odore:* fruttato, intenso, caratteristico.
- *Sapore:* asciutto, pieno, armonico.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,00 % *vol.*
- *Acidità Totale*: 4,5 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 20,0 g/l.

Rosso Riserva:

- *Colore:* rosso rubino intenso con sfumature violacee tendenti al granata con l'invecchiamento.
- *Odore:* intenso, caratteristico.
- *Sapore:* asciutto, pieno, armonico e vellutato.
- *Titolo alcolometrico volumico totale minimo:* 13,50 % *vol.*
- *Acidità Totale*: 5,0 g/l.
- *Estratto non riduttore minimo:* 28,0 g/l.

- E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti della acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

- I vini “TERRE TOLLESI” O “TULLUM”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.

Articolo 7 -Etichettatura –

- Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre purchè pertinenti ai vini di cui all’art.1.

- Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

- E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla “vigna”, dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato effettivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicati e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

- Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione d’origine controllata “TERRE TOLLESI” O “TULLUM” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezioni –

- I vini di cui all’art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: Litri 0,200; 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,00. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
- Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE TOLLESI O TULLUM BIANCO	B397	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM BIANCO SUPERIORE	B397	X	888	1	B	X	A	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM CABERNET SAUVIGNON	B397	X	043	2	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM FALANGHINA	B397	X	079	1	X	X	A	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM MERLOT	B397	X	146	2	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM PASSERINA	B397	X	181	1	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM PASSITO BIANCO	B397	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM PASSITO ROSSO	B397	X	999	2	D	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM PECORINO	B397	X	184	1	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM ROSSO	B397	X	999	2	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM ROSSO NOVELLO	B397	X	999	2	C	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM ROSSO RISERVA	B397	X	218	2	A	X	A	1	X
TERRE TOLLESI O TULLUM SANGIOVESE	B397	X	218	2	X	X	E	0	X
TERRE TOLLESI O TULLUM SPUMANTE	B397	X	888	1	X	X	B	0	X

08A05401

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eszter Lidia Balint, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Eszter Lidia Balint, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza linguistica;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale «Föisko1ai Oklevél — határozata alapján nevezettet:

oboatánárré kamaramüvésszé (diploma di laurea di arte della musica ed insegnante di oboe)» conseguito il 3 giugno 2002 presso l'Università statale «Listz Ferenc Zenemüvészeti Egyetem» di Budapest (Ungheria), posseduto dalla prof.ssa Eszter Lidia Balint, cittadina ungherese, nata a Pápa (Ungheria) il 25 agosto 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione'secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale, Oboe, nella scuola media».

2- Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05436

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Timkova Dasa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla signora Timkova Dasa, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/92, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3688 del 6 aprile 2007 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 giugno 2008 - prot. n. 2338/C10 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dall' interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, Diplom «Učitel'stvo Všeobecnovzdela'vacich Predmetov: Nemechy' Jazyk A Literatùra Španiel-Sky Jazyk A Literatùra» - Diploma di Lingua e letteratura tedesca - lingua e letteratura spagnola, rilasciato il *25* maggio 1995 dall'Univerzita Komenseho a Bratislava, posseduto dalla cittadina slovacca Timkova Dasa nata a Kosice (Slovacchia) il 24 luglio 1968, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legisla-

tivo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di tedesco e spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05432

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, al prof. Ricardo Francisco Alves Silva Araujo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Ricardo Francisco Alves Silva Araujo, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale maturata;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Francês Inglês» e del «Ramo de Formaçao Educacional - Regime Normale» conseguita il 4 giugno 1999 presso la Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional Das Beiras, Pólo De Viseu (Portogallo)»;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a «Certificado de Formação Profissional» (Pratica Pedagogica del tirocinio integrato del corso di laurea in francese/Inglese alle materie di francese e inglese dell'istruzione secondaria) rilasciato dall'Instituto do emprego e Formação Profissional de Seia il 10 settembre 1999;

b « Certificado de Aptidão Profissional» (Titolo per l'esercizio della professione di Formatore) conseguito il 16 dicembre 2005 presso l'Instituto do emprego e Formação Profissional di Oporto (Portogallo), posseduto dal cittadino portoghese Ricardo Francisco Alves Silva Araujo nato Vila Nova De Famalicão (Portogallo) il 4 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese e di francese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05431

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Rosana Ariolfo, delle qualifiche professionali acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Rosana Ariolfo;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale argentino «Profesora en Italiano»;

Vista la dichiarazione del Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires rilasciata in data 6 luglio 2001 nella quale è attestato che il titolo di «Profesora en Italiano» consente l'esercizio della professione su tutto il territorio argentino;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi dell'Unione europea;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica in quanto ha studiato per dodici anni in scuole straniere con insegnamento in lingua italiana e ha conseguito una laurea italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 5 febbraio 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal Diploma di istruzione Superiore «Profesora en Italiano» rilasciato dall'Instituto Nacional Superior del Profesorado «Dr. Joaquìn V. Gonzàlez» de la Capital in data 14 gennaio 1993, posseduto dalla cittadina italo/argentina Rosana Ariolfo, nata a Buenos Aires il

4 aprile 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingua e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05430

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Milagro Molina Chasserot, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005;

il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

il decreto ministeriale 27 febbraio 2008;

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa María Milagro Molina Chasserot, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato e ad ulteriore titolo «Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del Primer Nivel en el Idioma Inglés», la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale maturata;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 8060 del 27 luglio 2007 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 giugno 2008 - prot. n. 2339/C10 con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Liguria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte, dall'interessata, solo per la lingua spagnolo - classi di concorso 45-46/A, ed ha comunicato che l'interessata medesima ha formalmente rinunciato a sostenere la prova nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera disciplina inglese;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplomado en Profesorado de Educacién General Básica, especialidad de Filologia» conseguito presso l'Universidad de Murcia (Spagna) il 28 settembre 1993, posseduto dalla cittadina spagnola María Milagro Molina Chasserot,

nata a Murcia (Spagna) il 5 giugno 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera - Spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - Spagnolo.

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05426

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Michaela Galikova, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni;

il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005;

il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

il decreto ministeriale 27 febbraio 2008;

il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85.

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Michaela Galikova, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana CELI 5 doc. presso il Centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal titolo di istruzione superiore Diplom «M 008748 «Učitel'stvo všeobecnovzdelàvacích predmetov, špecializácia: anglickỳ jazyk a literatúra - estetika - titul «Magister» rilasciato il 24 maggio 2004 dall'Univerzita Komenské di Bratislava posseduto dalla prof.ssa Michaela Galikova, nata a Sala (Repubblica Slovacca) il 27 maggio 1979, ai sensi e per gli effetti del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - Inglese;

46/A Lingua e civiltà straniere - Inglese.

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05424

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Diana Maria Pistritto, delle qualifiche professionali acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

il decreto ministeriale 28 maggio 1992;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni;

il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39;

il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto interministeriale 4 giugno 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

la legge 28 marzo 2003, n. 53;

il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 22;

il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

il decreto ministeriale 27 febbraio 2008;

il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Diana Maria Pistritto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale statunitense «Bachelor of Science» e «Initial Educator», nonché ulteriore formazione acquisita con il titolo di «Master of Arts in Modern Languages, Spanish and Culture»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica in quanto laureata in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 6 giugno 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Science - Ed, Italian and Spanish», rilasciato il 17 maggio 2003 dalla «Central Connecticut State University» New Britain, Connecticut (U.S.A.);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Initial Educator» (abilitazione all'insegnamento ad indirizzo linguistico - scuola elementare, media e media superiore), rilasciato nel mese di luglio 2006 dallo «State of Connecticut - State Board of Education», posseduto dalla prof.ssa Diana Maria Pistritto di cittadinanza italo/americana, nata ad Hartford Connecticut (U.S.A.) il 25 gennaio 1978, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - Spagnolo;

46/A Lingua e civiltà straniere - Spagnolo.

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05425

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Progetto preliminare nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa». (Deliberazione n. 139/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. legge obiettivo, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, relativo alla «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 4, relativo alle infrastrutture strategiche nel settore del gas, e più specificatamente alla tabella 4 include il «Progetto per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi Tempa rossa» per un investimento, definito minimo e riferito a valori 1999, di 230,340 milioni di euro, il cui finanziamento è previsto a carico dei soggetti privati che realizzano l'opera;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha for-

mulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), che effettua una rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, confermando all'allegato 2, nella sezione relativa ai giacimenti idrocarburi, l'insediamento produttivo «Tempa rossa»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 6 dicembre 2007, n. 531, come integrata con nota 18 stesso mese, n. 551, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha, tra l'altro, trasmesso la relazione istruttoria del progetto preliminare sull'intervento «Attivazione di giacimenti di idrocarburi "Tempa rossa"»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che nell'odierna seduta, in cui è rappresentato anche il Ministero per lo sviluppo economico, il citato progetto viene approvato all'unanimità;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che l'intervento concerne la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa, localizzato nella Regione Basilicata a cavallo tra le Province di Potenza e di Matera, nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Gorgoglione» (che è il risultato dell'unificazione di tre concessioni assegnate a diverse società petrolifere avvenuta nel 1999), affidata attualmente ad una Joint Venture costituita dalle società petrolifere Total Italia, Exxon Mobil e Shell Italia e di cui è rappresentante unico ed operatore della concessione la Total Italia;

che il programma dei lavori permetterà di valorizzare le risorse minerarie del sottosuolo italiano, incrementando la produzione nazionale di greggio con significative ricadute economiche, e che l'infrastruttura è quindi da considerare strategica per il Paese, in quanto idonea ad accrescere la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti posto che lo sviluppo del giacimento in questione, unitamente allo sviluppo del giacimento denominato «Val d'Agri» e del pari posto in Basilicata, consente di disporre di 931 milioni di barili, in grado di coprire l'8% del fabbisogno energetico nazionale per una durata di circa 20 anni e di fornire coss un notevole contributo alla riduzione della dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico;

che lo sviluppo del suddetto giacimento varrà altresì ad accelerare il processo di industrializzazione della Basilicata tramite l'avvio di una serie di processi collaterali suscettibili di un impatto favorevole sull'ambiente (produzione in loco di energia elettrica ed immissione al consumo, nell'ambito regionale, del GPL localmente prodotto);

che il piano di sviluppo «Tempa Rossa» prevede l'attivazione completa ed integrata di 5 pozzi già perforati e sottoposti a test di lunga durata e la perforazione di un altro pozzo (da completare in caso di esito positivo del sondaggio), nonché la realizzazione del Centro di trattamento oli, di due serbatoi di stoccaggio del greggio e di un deposito, da ubicare nell'area industriale del Comune di Guardia, per lo stoccaggio del GPL e delle relative strade di accesso e di servizio;

che l'iter autorizzativo è stato avviato nel 2003 dal soggetto aggiudicatore, che, con nota n. 135/03 del 10 marzo, ha inviato il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dello sviluppo economico e che, con nota n. 148/2003 in pari data, ha proceduto a inviare il progetto stesso al Ministero dell'ambiente, che si è pronunziato sulla competenza della Regione per quanto riguarda gli aspetti ambientali;

che l'allora Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, che già aveva approvato il programma dei lavori di sviluppo contestualmente al rilascio della citata concessione di coltivazione idrocarburi «Gorgoglione», con nota 9 giugno 2003, n. 255901, ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sul progetto preliminare in questione;

che la Regione Basilicata, con delibera di Giunta 3 maggio 2006, n. 622, anche alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal soggetto aggiudica-

tore con note acquisite agli atti della Regione stessa rispettivamente il 26 aprile 2004 e il 7 dicembre 2005, ha, con prescrizioni, espresso giudizio positivo di compatiblità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, e parere favorevole sulla valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, rilasciando altresì l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed escludendo peraltro dal programma dei lavori il pozzo «Tempa d'Emma Nord 1» e le relative opere, inizialmente inserite in progetto;

che, a richiesta dell'allora Ministero delle attività produttive, la predetta Regione — con delibera di Giunta 5 marzo 2007, n. 316 — ha espresso l'intesa, ai sensi dell'accordo procedimentale sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 aprile 2001 e relativo alle funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai fini dell'adeguamento del programma dei lavori di ricerca e di sviluppo nell'ambito della richiamata concessione «Gorgoglione», adeguamento proposto dal soggetto aggiudicatore in relazione alle limitazioni poste dalla Regione stessa con la precedente delibera n. 622/2006 e alla necessità di prolungare i tempi di realizzazione delle perforazioni esplorative e del completamento dei lavori di sviluppo, e che il predetto Ministero, nel frattempo riorganizzato con la diversa denominazione di Ministero per lo sviluppo economico, ha quindi approvato tale adeguamento con decreto 31 luglio 2007;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito il parere delle competenti Soprintendenze, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con nota 20 novembre 2007, n. DG/BAP/02/34.19.04/20687;

che il Presidente della suddetta Regione, con nota 5 dicembre 2007, n. 12/RIS, ha espresso parere favorevole in relazione alla localizzazione delle opere nei limiti di cui alle citate delibere di Giunta;

che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è stato individuato nella Total Italia S.p.A.;

che per i lavori di realizzazione dell'opera sono previsti circa 50 mesi a cui vanno aggiunti i tempi necessari all'espletamento dell'iter autorizzativo del progetto definitivo, alla redazione del progetto esecutivo ed all'espletamento della gara sì che l'entrata in esercizio è programmata per il 2011;

che per la realizzazione dei lavori è previsto il ricorso all'istituto dell'appalto;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo di realizzazione delle opere è stato stimato in 877 milioni di euro, di cui 119 per perforazione pozzi, 53 milioni per lavori civili, 48 per flowline ed oleodotti e 657 per la realizzazione del centro oli e del deposito GPL;

che il costo sarà coperto interamente dal soggetto aggiudicatore con mezzi autonomamente reperiti (proventi dalla vendita del greggio), trattandosi di una infrastruttura privata, anche se strategica per l'approvvigionamento energetico nazionale;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 del decreto legislativo n. 163/2006 è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e in particolare con esclusione della realizzazione del pozzo di esplorazione «Tempa d'Emma Nord 1», come precisato nelle prescrizioni stesse — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate il progetto preliminare «Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa».

1.2 L'importo di 877.000.000,00 euro, fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento come sintetizzato nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto 1.1 è altresì condizionata alla stipula di un atto integrativo all'Intesa Generale Quadro stipulata tra il Governo e la Regione Basilicata il 20 dicembre 2002, atto che ricomprenda esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto dell'intesa medesima, come previsto nella citata sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale: copia di detto atto dovrà essere trasmesso alla Segreteria di questo Comitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. Con la stipula dell'atto aggiuntivo, che rende efficace l'approvazione del progetto in discorso, resta perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

2. *Clausole finali.*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

2.2 Ferme restando le indicazioni riportate nel citato allegato sulle verifiche a carico delle varie Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera, il Ministero delle infrastrutture — in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato — provvederà a fornire assicurazioni circa l'avvenuto rispetto delle prescrizioni, specificate nell'allegato, che debbono essere recepite in tale fase.

2.3 Lo stesso Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.

2.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione a quanto richiesto con la citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza citata in premessa, a dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori stessi.

2.5 Il soggetto aggiudicatore, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, è tenuto a richiedere il CUP per l'intervento all'esame, che, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 266

ALLEGATO

PRESCRIZIONI

A. Prescrizioni ambientali

1) Con riferimento agli aspetti archeologici:

a) per quanto attiene la realizzazione del Centro Oli vengano apportate, con immediatezza, tutte le modifiche progettuali necessarie ad escludere interventi nell'area perimetrata in rosso nella cartografia allegata alla comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 (vincolo archeologico diretto) del decreto legislativo n. 490/1999, trasmessa al Comune di Corleto Perticara in data 27 maggio 2002 prot. n. 12663 per l'affissione all'Albo Pretorio. Si richiamano, in proposito, i disposti di cui al comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 490/1999 per quanto attiene gli effetti della predetta comunicazione sotto il profilo cautelare;

b) vengano effettuati, lungo le restanti aree interessate dal progetto, sopralluoghi congiunti finalizzati ad una preliminare verifica di eventuali presenze archeologiche;

c) il Soggetto Aggiudicatore assuma, a sé, tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica su tutta l'area interessata da splateamenti (piste di servizio, piazzali di lavoro) e/o sbancamenti, così come gli oneri derivanti da scavi archeologici che dovessero rendersi necessari;

d) Il Soggetto Aggiudicatore individui, prima dell'inizio dell'intervento, una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS25, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per il nulla-osta;

e) per il medesimo scopo, la ditta, di cui al punto *d)*, fornisca anche operai specializzati;

f) nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore, sia garantita la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti *d)* ed *e)*;

g) la Soprintendenza assuma la direzione scientifica degli interventi e disponga le modalità di esecuzione di scavi archeologici, che dovessero rendersi necessari;

h) il Soggetto Aggiudicatore, per l'attività di cui al punto *e)*, assuma a sé, nelle forme di legge, gli oneri di missione per il personale della Soprintendenza Archeologica;

i) a conclusione degli interventi di verifica archeologica, il Soggetto Aggiudicatore apporti tutte le eventuali modifiche al progetto, che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area;

j) si dovrà procedere, nel corso della realizzazione del Centro Oli, alla sorveglianza dei lavori eseguiti di movimento terra a tutte le aree esterne a quelle soggette al regime di tutela imposto con il decreto rettorale 8 settembre 2004 e non indagate dalla Soprintendenza competente e di tutte le opere comunque non ricadenti all'interno delle aree già indagate;

k) si dovrà procedere, sempre nell'area del previsto Centro Oli, mediante saggi di scavo, a riscontro dell'anomalia evidenziata dalle prospezioni geofisiche effettuate dall'istituto di Metodologie di Analisi Ambientali del CNR di Potenza per conto di Total Italia;

l) si dovrà effettuare la rimozione delle strutture antiche rinvenute nel settore orientale dell'area già soggetta a vincolo archeologico sotto vigilanza della Soprintendenza competente;

m) la Soprintendenza competente dovrà continuare le indagini archeologiche nell'area di vincolo diretto al fine di completare lo scavo archeologico e valorizzare lo stesso;

n) si dovrà procedere alla predisposizione di un piano di lavori finalizzato al restauro del materiale archeologico proveniente dai siti investigati e allo studio ed edizione scientifica dello stesso nell'ambito di un cronoprogramma generale di studio, edizione e valorizzazione dei beni archeologici della Valle del Sauro, nel cui bacino ricade il sito di Tempa Rossa.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

2) Con riferimento agli aspetti paesaggistici:

a) venga evitata dove è più possibile, in particolare all'interno delle zone interessate dalle opere, la realizzazione di nuove piste di servizio, utilizzando la rete viaria esistente e riducendo in ogni caso i movimenti di terra per i necessari adeguamenti;

b) in merito alla fattibilità del previsto pozzo di esplorazione, denominato «Tempa d'Emma Nord», si ritiene di escludere qualsiasi tipo di intervento anche limitato alla sola ricerca, in quanto le aree interessate ricadono all'interno del Parco Nazionale Val D'Agri Lagonegrese e la condotta di collegamento dallo stesso pozzo al Centro Olio ricade parzialmente all'interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane;

c) venga predisposta una adeguata documentazione progettuale che tenga conto dell'inserimento dell'opera in oggetto nel paesaggio.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà:

limitare l'abbattimento degli alberi presenti solamente all'area interessata dai lavori;

ridurre al minimo i movimenti terra;

predisporre i dovuti presidi tecnici per garantire la stabilità delle scarpate stradali;

predisporre i dovuti presidi tecnici finalizzati alla raccolta delle acque meteoriche superficiali;

inviare all'Ufficio Foresta e Tutela del Territorio, prima dell'inizio dei lavori, lo studio di compensazione ambientale;

realizzare, a lavori ultimati, le opere di ripristino dei luoghi con la messa a dimora di essenze vegetali autoctone di ecotipi locali;

comunicare all'Ufficio Foreste la data di inizio ed ultimazione lavori.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

4) Relativamente alla strada di accesso al Centro Oli di Tempa Rossa, il Soggetto Aggiudicatore dovrà provvedere:

al rinverdimento delle scarpate per altezze superiori al metro;

alla realizzazione di una fascia significativa di essenze arboree, lato valle, dalla sezione n. 135 alla sezione n. 190;

ad acquisire il parere della Soprintendenza Archeologica per la relativa verifica della compatibilità;

a sottoporre eventuali varianti preventivamente ad autorizzazione paesaggistica.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

5) Gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo dovranno essere mirati alle esigenze secondo art. 10 delle norme tecniche del PAI.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

6) Nell'ambito del territorio ricadente nella Concessione «Gorgoglione» dovrà essere realizzata una rete di rilevamento della qualità dell'aria, da definirsi con la Regione e l'A.R.P.A.B., che prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO_2, NO_x, 03, Polveri (PM10 e PM2,5) anche H_2S, benzene, IPA COV, metalli pesanti, campionatori passivi, più un sistema FT-IR Remote Sensing. Dovrà essere sviluppato un modello di diffusione degli inquinanti nell'atmosfera.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

7) Dovrà essere predisposto per l'area circostante l'insediamento del Centro Olio, quella dei pozzi e quella delle condotte un progetto di biomonitoraggio (bioindicatori e biosensori) per la verifica del livello di criticità ecologica derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento. Su tale progetto il proponente dovrà acquisire il parere di un Istituto Scientifico o Ente qualificato nel settore.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

8) Per quanto riguarda le opere di ripristino vegetazionale e quelle di contenimento e stabilizzazione di tagli e scarpate, si dovranno utilizzare esclusivamente specie vegetali comprese negli habitat di riferimento e tecniche di ingegneria naturalistica.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

9) Utilizzando le stesse tecniche di cui alla prescrizione precedente dovranno essere ripresi, integrati e/o migliorati gli interventi di contenimento e stabilizzazione di tagli e scarpate e quelli vegetazionali inerenti al recupero parziale delle aree delle postazioni dei pozzi gia perforati e di quello da perforare.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

10) Dovranno comunque adottarsi le seguenti procedure:

scotico, accumulo e rimessa in posto del terreno vegetale: poiché spesso il rimescolamento della parte humica con gli strati minerali sottostanti, spesso argillosi, genera il depauperamento delle caratteristiche fisico-idrologiche e organiche del suolo (causa prima del mancato o ritardato attecchimento e sviluppo della vegetazione), in previsione dovranno essere stanziate e inserite in elenco prezzi e nei computi di capitolato idonee risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi di ammendamento dei suoli a posteriori quali: fresatura, spargimento di fertilizzanti organici, spargimento di fibre organiche, inglobamento nello strato superficiale di ammendanti fisici (flocculanti, ritentori idrici, ecc.);

produzione vivaistica: nell'impiego di specie legnose dovranno essere privilegiate quelle arbustive con impiego esclusivo di specie autoctone riferite alle serie dinamiche della vegetazione naturale potenziale. Le piante dovranno essere prodotte in loco con utilizzo di materiale da propagazione (semi, talee, ecc.) raccolto in zona. Saranno adottate le tecniche di propagazione e le infrastrutture ed attrezzature dei vivai di ingegneria naturalistica, quali ad esempio celle climatizzabili a 2°- 4° e 90% di umidità per il prolungamento stagionale d'uso di piantine e talee, impiego di contenitori allungati tipo fitocella o root-trainers (rispetto ai normali vasetti), riproduzione in contenitore per seme, cespo, propagulo di specie erbacee guida nella ricostruzione di habitat, riproduzione a pieno campo di arbusti autoctoni, ecc.;

trapianto di arbusti: negli interventi su pascoli arbustati dovrà essere eseguito, ove compatibile con la stagione, respianto degli arbusti presenti, che vanno conservati in zolla in cantiere e rimessi a dimora a fine lavori;

trapianto di alberi d'alto fusto: per singole alberature d'alto fusto di pregio dovrà essere previsto il trapianto istantaneo mediante impiego di idonea tecnica che conservi un sufficiente pane di terra e quantità di radici da garantire l'attecchimento;

interventi stabilizzanti e consolidanti con tecniche di ingegneria naturalistica: per la stabilizzazione ed il consolidamento di aree in erosione dovranno essere adottate esclusivamente le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

piano di interventi di manutenzione delle opere a verde: dovrà essere prodotto, in concertazione con la Regione Basilicata, un piano degli interventi di manutenzione delle opere a verde e degli interventi di ingegneria naturalistica con riguardo a tipologie, tempistiche e periodicità degli interventi.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

11) Dovrà essere prodotto, in concertazione con la Regione Basilicata, un programma di monitoraggio di seguito specificato. Questa attività di monitoraggio, che sarà condotta in accordo con l'Ente regionale preposto (A.R.P.A.B.) durante tutto il periodo di attività di perforazione e sfruttamento dei giacimenti, produrrà rapporti annuali.

Monitoraggio ambientale

In particolare il programma di monitoraggio ambientale dovrà essere relativo:

alle opere di rinaturazione ed ingegneria naturalistica;

allo stato degli ecosistemi ante e post operam (basato almeno sui seguenti indicatori: microclima, suolo, ambiente idrico, morfologie naturaliformi, vegetazione con studio fitosociologico, flora lichenica, macrofauna, microteriofauna, carabidiofauna);

agli interventi di prevenzione dei rischi da inquinamento (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, suoli);

al rischio di diffusione degli aereosol e relativo modello previsionale;

a parametri geochimici del suolo e sottosuolo per l'area circostante l'insediamento del Centro Olio, quella dei pozzi e quella delle condotte.

Monitoraggio sismico

Il programma di monitoraggio dovrà assicurare la raccolta dati da un numero di stazioni idoneo ad effettuare il monitoraggio della sismicità naturale e/o indotta dell'area del giacimento.

Monitoraggio suolo e sottosuolo

Per monitorare gli eventuali effetti sulla dinamica del contesto geologico dovranno essere realizzati dei capisaldi di livellazione di precisione, opportunamente ubicati nell'ambito delle postazioni in numero sufficiente a fornire un quadro rappresentativo dell'area del giacimento. Dovrà essere predisposto — per l'area circostante l'insediamento del Centro Olio, quella dei pozzi e quella delle condotte — lo studio geochimico del suolo e sottosuolo al momento «zero» (ante operam) ed il monitoraggio dei parametri geochimici del suolo e sottosuolo in fase di esercizio dell'attività estrattiva.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

12) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà presentare, in fase di progettazione esecutiva, i particolari esecutivi delle opere di attraversamento, con i piani quotati e relative opere accessorie, specificando le modalità di ripristino degli scavi, in funzione delle diverse tipologie di terreni attraversati, fornendo, in particolare, le colonne stratigrafiche in corrispondenza degli attraversamenti subalvei al fine di giustificare la scelta di profondità di immersione delle condotte.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

13) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà provvedere, nella fase di realizzazione delle opere, a:

effettuare i movimenti terra, per l'adeguamento della strada esistente, solo nei tratti indicati negli elaborati progettuali;

realizzare l'intervento così come ipotizzato negli elaborati di progetto;

attenersi alle eventuali direttive che l'Ufficio Foreste dovesse imporre in corso di esecuzione di lavori;

custodire sul luogo di lavoro l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Foreste ed esibirla agli organi di vigilanza.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

14) Sempre nella fase di realizzazione delle opere dovranno essere misurati e registrati in continuo al camino del termodistruttore:

la temperatura dei fumi che non dovrà essere inferiore a 950ºC;

le concentrazioni del monossido di carbonio, dell'ossigeno, degli ossidi di azoto (come NO2), degli ossidi di zolfo e delle sostanze organiche. Per l'emissione proveniente dal termocombustore in cui confluisce il gas di coda del recupero zolfo, il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO2 deve essere di 150 mg/Nmc.Trimestralmente dovranno essere misurate anche le polveri e gli IPA.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

15) Nella fase di realizzazione delle opere dovrà, altresì, essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo, di concerto con l'A.R.-P.A.B., la verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati ai camini.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

B. *Prescrizioni tecniche*

16) Fatto salvo quanto prescritto in materia di sicurezza nei provvedimenti di competenza dell'Autorità di Vigilanza (U.N.M.I.G. F7) ex decreto legislativo n. 624/1996, dovrà essere definito con Regione e Prefettura un protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza, inclusi eventi incidentali.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura della Regione.

17) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà provvedere a:

proteggere adeguatamente dal fuoco elementi critici necessari ai fini del controllo degli impianti in caso di emergenza secondo standard API 2218 o altro equivalente riconosciuto;

prevedere impianti antincendio fissi a diluvio alimentati da due sezioni distinte della rete idrica antincendio;

prevedere che la protezione antincendio dei compressori di gas combustibili avvenga con sistemi fissi a diluvio laddove non sia possibile l'intervento su di essi con almeno due monitori fissi;

progettare il dimensionamento del sistema antincendio, in termini di ratei di applicazione e superficie da proteggere, sulla base degli effetti degli scenari incidentali evidenziati nel RDS;

relativamente al rischio sismico in fase esecutiva relazionare in maniera dettagliata su tutti gli accorgimenti adottati per mitigare gli eventuali danni a persone, cose e ambiente;

evidenziare e descrivere in maniera puntuale e dettagliata la risposta delle componenti impiantistiche - strutturali - umane in caso di sisma, in ottemperanza all'art. 2 comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 20.3.2003 e s.m.i.;

predisporre le misure ed i dispositivi atti a monitorare costantemente l'area dell'impianto ed a prevenire intrusioni ed altre azioni criminose che possano mettere in pericolo, con quella dello stabilimento, la sicurezza pubblica;

predisporre la custodia degli impianti a mezzo di guardie particolari giurate;

predisporre un adeguato sistema di illuminazione;

collegare gli stabilimenti con le centrali operative di Uffici di P.S. o Comandi Carabinieri;

predisporre una adeguata recinzione secondo circolare del 15 gennaio 1976;

predisporre un sistema di video sorveglianza.

La verifica di ottemperanza è svolta a cura del Ministero degli interni.

08A05455

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 15 luglio 2008.

Integrazione al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 ed in particolare l'art. 13;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2003, con il quale è stato emanato il «Regolamento recate norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità»;

Vista la deliberazione n. 13 B, allegata al verbale n. 81 della seduta del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2008 relativa all'istituzione dell'Organismo di valutazione ed accreditamento;

Vista la nota prot. n. 27157/RU16 del 7 maggio 2008 con la quale è stata trasmessa copia della suddetta deliberazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero della salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Vista la nota prot. n. 3994-P-12/06/2008 DGRST del Dipartimento innovazione - Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica dell'ex Ministero della salute - ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - con la quale si comunica l'approvazione della delibera n. 13 B sopracitata, tenuto altresì conto del parere favorevole espresso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. 22752 del 15 maggio 2008;

Ritenuto di procedere all'integrazione del proprio citato decreto in data 24 gennaio 2003, con l'istituzione dell'Organismo di valutazione ed accreditamento, che, in relazione alla natura ed alla missione, è assimilato ad un Centro nazionale;

Decreta:

Il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, di cui al proprio decreto in data 24 gennaio 2003, è così integrato:

1. all'art. 9, primo comma, dopo la lettera *d)* è inserito: «*e)* Organismo di valutazione ed accreditamento.

Missione:

— valutazione ed accreditamento;

— attività tecnico scientifica;

— formazione e comunicazione».

Roma, 15 luglio 2008

Il presidente: GARACI

08A05403

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 luglio 2008.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal 6 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 « Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'A.I.C. e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'articolo 38, del punto precedente;

Adotta
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente, non sono rinnovate.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA - LUGLIO 2008

DITTA	AIC	MEDICINALE	CONFEZIONE
ABBOTT S.R.L.	002780029	BOTROPASE	IM IV 3 FIALE 1 ML
AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.	033092014	CEFOBACTER	POLV. STERILE P.I. 1 FLAC 100 MG IM+F SOLV 2,5 ML
ALFA INTES S.R.L.	034203012	CARBACOLO	25 FLACONI MONODOSE 1,5 ML
ALFA INTES S.R.L.	034204014	SCOPOLAMINA BROMIDRATO	1 FLACONE 10 ML
ALFA INTES S.R.L.	034204026	SCOPOLAMINA BROMIDRATO	100 FLACONI MONODOSE 0,5 ML
ALTASELECT S.R.L.	029982016	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	10 FIALE 2 ML
ALTASELECT S.R.L.	029982028	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	10 FIALE 3 ML
ALTASELECT S.R.L.	029982030	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	10 FIALE 5 ML
ALTASELECT S.R.L.	029982042	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	10 FIALE 10 ML
ALTASELECT S.R.L.	032712022	LIDOCAINA CLORIDRATO	" 200 MG / 10 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	032712034	LIDOCAINA CLORIDRATO	"50 MG / 5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	032714014	LIDOCAINA CLORIDRATO - NORADRENALINA BITARTRATO	200 MG + 0,2 MG / 10 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	032714026	LIDOCAINA CLORIDRATO - NORADRENALINA BITARTRATO	"50 MG + 0,5 MG / 10 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	029995038	DIGOSSINA	10 FIALE 0,10 MG / 1 ML
ALTASELECT S.R.L.	029995040	DIGOSSINA	10 FIALE 0,25 MG / 1 ML
ALTASELECT S.R.L.	032663039	ATROPINA SOLFATO	"0,5 MG / 1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	032663041	ATROPINA SOLFATO	" 1 MG / 1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	032685024	DIAZEPAM	"10 MG / 2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE
ALTASELECT S.R.L.	029983018	AMINOFILLINA	10 FIALE 240 MG / 10 ML
ALTASELECT S.R.L.	029987017	CALCIO CLORURO	10 FIALE 500 MG / 10 ML
ALTASELECT S.R.L.	029987029	CALCIO CLORURO	10 FIALE 1 G / 10 ML
ALTASELECT S.R.L.	029988019	CHININA CLORIDRATO	10 FIALE 500 MG / 2 ML
ALTASELECT S.R.L.	031365012	CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO	1000 MG 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE
ALTASELECT S.R.L.	029993019	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	5 FIALE 25 MG / 10 ML
ALTASELECT S.R.L.	029998010	FUROSEMIDE	5 FIALE 20 MG / 2 ML
ALTASELECT S.R.L.	029999012	GENTAMICINA SOLFATO	5 FIALE 80 MG / 2 ML
ALTASELECT S.R.L.	029999024	GENTAMICINA SOLFATO	5 FIALE 40 MG / 2 ML
ALTASELECT S.R.L.	030001010	IDROXOCOBALAMINA	100 MGC 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE
ALTASELECT S.R.L.	030001022	IDROXOCOBALAMINA	1000 MGC 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE
ALTASELECT S.R.L.	030001034	IDROXOCOBALAMINA	5000 MGC 10 FLACONI + 10 FIALE SOLVENTE
ALTASELECT S.R.L.	030007013	STREPTOMICINA SOLFATO	1000 MG 10 FLACONI + 10 FL
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	034160010	MICROQUIDE	"20 MG + 6,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031169028	ADRENALINA	10 FIALE 1 MG / 1 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031169055	ADRENALINA	10 FIALE 0,5 MG / 1 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031171022	AMINOFILLINA	10 FIALE 240 MG / 10 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031133022	CALCIO CLURURO	10 FIALE 0,5 MEQ / 10 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031133085	CALCIO CLURURO	10 FIALE 500 MG / 10 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031176023	CALCIO EDETATO BISODICO	10 FIALE 1 MG / 10 ML

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031178027	DOPAMINA	10 FIALE 10 MG / 2 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031178054	DOPAMINA	10 FIALE 50 MG / 10 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246010	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% IN FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246061	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% 50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246073	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% 100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246085	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% 250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246097	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246109	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031246111	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO	10% FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119011	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119062	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119074	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	100 ML FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119086	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119098	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119100	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031119112	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250018	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250069	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250071	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250083	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250095	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250107	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031250119	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040153	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040203	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040241	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040280	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040468	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040470	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031040482	ELETTROLITICA REIDRATANTE II	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265010	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265061	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265073	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265085	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265097	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265109	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031265111	ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031182025	ISOPRENALINA CLORIDRATO	0,2 MG / 1 ML 10 FIALE
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031135027	MAGNESIO CLORURO	0,5 MEQ 10 FIALE 10 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031190022	PAPAVERINA CLORIDRATO	10 FIALE 30 MG / 2 ML

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031190059	PAPAVERINA CLORIDRATO	10 FIALE 50 MG / 3 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072010	RINGER	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072061	RINGER	50 ML FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072109	RINGER	100 ML FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072147	RINGER	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072150	RINGER	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072162	RINGER	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031072174	RINGER	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630011	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630062	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630074	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630086	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630098	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630100	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029630112	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253014	RINGER CON GLUCOSIO	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253065	RINGER CON GLUCOSIO	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253077	RINGER CON GLUCOSIO	100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253089	RINGER CON GLUCOSIO	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253091	RINGER CON GLUCOSIO	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253103	RINGER CON GLUCOSIO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031253115	RINGER CON GLUCOSIO	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631013	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	FLACONE 50 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631064	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	50 ML IN FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631076	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	100 ML IN FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631088	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	250 ML IN FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631090	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	FLACONE 100 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631102	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	FLACONE 250 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	029631114	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	FLACONE 500 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031139025	SODIO E POTASSIO BICARBONATO	2 MEQ / ML 10 FIALE 10 ML
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	031124050	SODIO TIOSOLFATO	10 FIALE 1000 MG / 10 ML
DR. FALK PHARMA GMBH	026074029	URSOFALK	20 CAPSULE 150 MG
DR. FALK PHARMA GMBH	026074031	URSOFALK	20 CAPSULE 300 MG
DR. FALK PHARMA GMBH	026074043	URSOFALK	"S.R." 20 CAPSULE 450 MG
DRUG RESEARCH S.R.L.	033660010	SUCRALFATO DRUG RESEARCH	30 COMPRESSE 1000 MG
EUROMED S.R.L.	028328019	ALKASELTZER EUROMED	10 COMPRESSE EFFERVESCENTI
EUROMED S.R.L.	028328021	ALKASELTZER EUROMED	30 COMPRESSE EFFERVESCENTI
EUROMED S.R.L.	028326015	FLUOCARIL BI FLUORE' EUROMED	"250" DENTIFRICIO 250 GR / 125

EUROMED S.R.L.	028329011	VICKS VAPORUB EUROMED	POMATA BALSAMICA 90G
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A	032152011	DOTRAN	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A	032152023	DOTRAN	"100 MG SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A	032152035	DOTRAN	"10 % GOCCE ORALI SOLUZIONE" 1 FLACONE 10 ML
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A	032152047	DOTRAN	"100 MG / 2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE 2 ML
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A	027806013	FLUVEAN	6 CEROTTI IMPREGNATI DA 10 X 5 CM
FRANCIA FARMACEUTICI S.R.L.	030051027	AMOXICILLINA FRANCIA	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE
FRANCIA FARMACEUTICI S.R.L.	030051039	AMOXICILLINA FRANCIA	"1 G COMPRESSE" 8 COMPRESSE
FRANCIA FARMACEUTICI S.R.L.	030051041	AMOXICILLINA FRANCIA	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE
FRANCIA FARMACEUTICI S.R.L.	030051066	AMOXICILLINA FRANCIA	"5% GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 100 ML
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906013	SANGEN	COLLUTTORIO FLACONE NEBILIZZ. 50ML
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906025	SANGEN	FAZZOLETTO IMBEVUTO DI SOLUZ. 6 BUSTINE
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906037	SANGEN	FAZZOLETTO IMBEVUTO DI SOLUZ. 12 BUSTINE
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906049	SANGEN	COLLIRIO FLACONE 10 ML
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906052	SANGEN	"0,1 G/100 G SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE DA 200 ML
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906064	SANGEN	"0,1 G/100 G SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE DA 300 ML
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906076	SANGEN	"0,1 G/100 G SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE DA 100 ML
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	033906088	SANGEN	"0,1 G/100 G SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE" FLACONE DA 100 ML CON VALVOLA SPRAY
MIPHARM S.P.A.	025794025	PSORIDERM	CREMA 40 G 0,25%
MIPHARM S.P.A.	025794049	PSORIDERM	CREMA 40 G 0,5%
MIPHARM S.P.A.	025794064	PSORIDERM	CREMA 40 G 1%
MIPHARM S.P.A.	025794076	PSORIDERM	"0,25 CREMA" TUBO 30 G
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	031836012	IPAVIRAN	"400" 25 COMPRESSE PER USO ORALE 400 MG

NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	031836036	IPAVIRAN	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE
PFIZER ITALIA S.R.L.	028173019	FUROIC	"15 MG / 3 ML POVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FLACONCINI 15 MG + 5 FIALE SOLVENTE
PFIZER ITALIA S.R.L.	028173021	FUROIC	"15 MG / 3 ML POVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FLACONCINI 50 MG + 6 FIALE SOLVENTE
PFIZER ITALIA S.R.L.	028173033	FUROIC	30 COMPRESSE 15 MG
RATOPHARM GMBH	032989016	NIFEDIPINA RATIOPHARM	"20 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 CAPSULE
RATOPHARM GMBH	032989028	NIFEDIPINA RATIOPHARM	"10 MG CAPSULE MOLLI" 50 CAPSULE MOLLI
ROBIN S.R.L.	033173016	NIMESULIDE	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE
ROBIN S.R.L.	033173028	NIMESULIDE	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	027425091	MUCO 4	"37,4 MG GRANULATO" 30 BUSTINE
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	027425127	MUCO 4	"37,4 MG/5 ML SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 120 ML
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085010	VIRIDAL	"5 MCG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE + 1 SIRINGA
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085022	VIRIDAL	"10 MCG / ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE + 1 SIRINGA
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085034	VIRIDAL	"20 MCG / ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE + 1 SIRINGA
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085046	VIRIDAL	"10 MCG / ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 2 CARTUCCE CON APPLICATORE
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085059	VIRIDAL	"20 MCG / ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 2 CARTUCCE CON APPLICATORE
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085061	VIRIDAL	"10 MCG / ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE USO INTRACAVERNOSO" 2 FIALE 1 ML
SCHWARZ PHARMA S.P.A.	033085073	VIRIDAL	"20 MCG / ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE USO INTRACAVERNOSO" 2 FIALE 1 ML
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO SPA	032768018	DELSACID	"500 MG/ 2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO SPA	032768032	DELSACID	"1 G/ 2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO SPA	032768044	DELSACID	"1 G/ 2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML + SIRINGA STERILE
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO SPA	034479016	SELANIR	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE RIGIDE
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO SPA	034479028	SELANIR	"250 MG/ 5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML
SOFAR SPA	034311011	HERPESNIL	"200 MG COMPRESSE" 25 COMPRESSE
WYETH RESEARCH (UK) LIMITED	026099010	TRAXAM	" 3% GEL" TUBO 50 G

08A05368

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 luglio 2008 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'UDC - Via due Macelli n. 66 - 00187 Roma. Rec. tel. 06/69791001.

08A05506

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14329-XV.J(4732), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CR (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CG (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CB (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CW (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CGO (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CP (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CLY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CO (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CBL (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CS (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKR (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKG (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKB (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKW (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKGO (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKP (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKLY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKO (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKBL (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CKS (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - P (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VRG (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. Cylindrical Shell - VRW (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VGLY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VBW (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VOW (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VGO (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VPW (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VBLLY (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - VGP (massa attiva g 368,00);.

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FR (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FG (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FB (massa attiva g 368,00

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FW (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FGO (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FP (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FLY (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FO (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FBL (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - FS (massa attiva g 368,00);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65R (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65G (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65Y (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65B (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65W (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65GO (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65P (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65LY (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65O (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65BL (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - C65S (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65R (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65G (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65Y (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65B (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65W (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65GO (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65P (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65LY (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65O (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65BL (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - CK65S (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65RG (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65RW (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65GLY (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65BW (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65OW (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65GO (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65PW (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65BLLY (massa attiva g 237);

U. Borgonovo S.r.l. - Cylindrical Shell - V65GP (massa attiva g 237);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare di deposito di esplosivi ubicato in Inzago (Milano), località Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3859-XV.J(3764), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Tonante faustus C.80 (massa attiva g 150);
Bomba faustus C.80 (massa attiva g 350);
Bomba faustus C.90 (massa attiva g 530);
Bomba faustus C.100 (massa attiva g 900);
Bomba faustus C.130 (massa attiva g 1300);
Bomba faustus C.160 (massa attiva g 3400);
Bomba faustus C.210 (massa attiva g 4200);
Bomba faustus C.260 (massa attiva g 26200);
Sfera faustus C.10 (massa attiva g 310);
Sfera faustus C.13 (massa attiva g 720);
Sfera faustus C.16 (massa attiva g 1300);
Sfera faustus C.21 (massa attiva g 2100);
Sfera faustus C.25 (massa attiva g 3100);
Sfera faustus C.30 (massa attiva g 7800);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Scudo Fausto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Roccarainola (Napoli), loc. contrada Camposano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Sull'etichetta del prodotto denominato «Bomba faustus C.260» deve essere chiaramente indicato che il manufatto non può essere utilizzato sul territorio nazionale e può essere destinato solo all'esportazione.

Tale limitazione deriva dall'applicazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2001, che disciplina, tra l'altro, l'impiego dei fuochi artificiali sul territorio nazionale, ponendo il limite massimo per gli artifici aerei cilindrici nel calibro di 210 mm.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13710-XV.J(4731), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello spettacolo 763 (massa attiva g 882,30);
Martarello spettacolo 764 (massa attiva g 882,30);
Martarello spettacolo 765 (massa attiva g 902,30);
Martarello spettacolo 766 (massa attiva g 935,10);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13943-XV.J(4737), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.65 NEW - C (massa attiva g 222,00);
Martarello C.65 NEW - NB (massa attiva g 222,00);
Martarello C.65 NEW - NG (massa attiva g 222,00);
Martarello C.65 NEW - NL (massa attiva g 222,00);
Martarello C.65 NEW - NO (massa attiva g 222,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13942-XV.J(4738), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.75 NEW - C (massa attiva g 313,00);
Martarello C.75 NEW - NB (massa attiva g 313,00);
Martarello C.75 NEW - NG (massa attiva g 313,00);
Martarello C.75 NEW - NL (massa attiva g 313,00);

Martarello C.75 NEW - NO (massa attiva g 313,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13941-XV.J(4739), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.50 NEW - C (massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - NB (massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - NG (massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - NL (massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - NO (massa attiva g 150);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13947-XV.J(4733), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.65 NEW - 7R (massa attiva g 194);

Martarello C.75 NEW - RW (massa attiva g 295);

Martarello C.75 NEW - 12R (massa attiva g 260);

Martarello C.75 NEW - VBT (massa attiva g 259);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13946-XV.J(4734), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.100 NEW - NR (massa attiva g 675);

Martarello C.100 NEW - NV(massa attiva g 675);

Martarello C.100 NEW - NY(massa attiva g 675);

Martarello C.100 NEW - S (massa attiva g 675);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13945-XV.J(4735), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.65 NEW - NR (massa attiva g 222);

Martarello C.65 NEW - NV (massa attiva g 222);

Martarello C.65 NEW - NY (massa attiva g 222);

Martarello C.65 NEW - S (massa attiva g 222);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13944-XV.J(4736), del 10 luglio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Martarello C.50 NEW - NR (massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - NV(massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - NY(massa attiva g 150);

Martarello C.50 NEW - S (massa attiva g 150);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7282-XV.J(4537), del 10 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «Tonante dragon calibro 82 mm; h=240 mm» (massa attiva g 861) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 - Ripa Teatina (Chieti), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7283-XV.J(4536), del 10 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «Tonante dragon calibro 69 mm; h=190 mm (massa attiva g. 417) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 - Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3108-XV.J(4533), del 10 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «Tonante dragon calibro 60 mm (massa attiva g. 190) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 - Ripa Teatina (Chieti), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7285-XV.J(4534), del 10 luglio 2008 il manufatto esplosivo denominato: «Tonante dragon calibro 69 mm; h=127 mm» (massa attiva g. 215) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 - Ripa Teatina (Chieti), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A05433

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

ELENCO N. 16

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	ALESSANDRIA	27.02.2008 N. 68	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di euro 0,01136 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5% -
2.	ALESSANDRIA	27.12.2007 N. 62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Integrazione regolamento
3.	AGRIGENTO	04.12.2007 N. 234	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
4.	BIELLA	17.12.2007 N. 76	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
5.	BIELLA	21.12.2007 N. 416	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Conferma tariffe
6.	BRINDISI	12.03.2008 N. 75	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2008
7.	BRINDISI	12.03.2008 N. 76	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%
8.	BRINDISI	12.03.2008 N. 77	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30%
9.	CALTANISSETTA	29.10.2007 N. 169	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
10.	CALTANISSETTA	29.10.2007 N. 170	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008
11.	CAMPOBASSO	20.02.2008 N. 33	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
12.	CAMPOBASSO	20.02.2008 N. 34	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,01136 per kwh
13.	CAMPOBASSO	20.02.2008 N. 35	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
14.	CHIETI	18.12.2007 N. 136	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
15.	CHIETI	20.11.2007 N. 455	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
16.	CHIETI	20.11.2007 N. 456	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,011362
17.	CHIETI	20.11.2007 N. 457	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 allo 1,01%
18.	CREMONA	20.12.2007 N. 182	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
19.	CUNEO	18.12.2007 N. 41	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
20.	CUNEO	20.11.2007 N. 511	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
21.	ENNA	31.12.2007 N. 355	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
22.	ENNA	31.12.2007 N. 356	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Incremento aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,01136
23.	FERRARA	11.12.2007 N. 443/102990	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5% IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008
24.	FERRARA	08.01.2008 N. 1/788	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Fissazione misura per l'anno 2008. Parziale modifica della deliberazione n. 443/102990/07
25.	FIRENZE	18.02.2008 N. 20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
26.	FIRENZE	26.05.2008 N. 87	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento per l'introduzione di nuove agevolazioni

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
27.	FIRENZE	26.11.2007 N. 340	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2008
28.	FIRENZE	15.04.2008 N. 76	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Riduzione tariffa al 10% dal 01.10.2008; sola tariffa base dal 01.01.2009
29.	FIRENZE	18.02.2008 N. 19	TRIBUTI PROVINCIALI: - Adozione regolamento generale delle entrate
30.	FIRENZE	26.11.2007 N. 338	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008
31.	FIRENZE	15.04.2008 N. 77	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota nella misura del 1% per gli anni 2009 e 2010
32.	FOGGIA	12.12.2007 N. 879	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
33.	FORLI' CESENA	13.12.2007 N. 106864	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008
34.	FORLI' CESENA	13.12.2007 N. 106869	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
35.	FORLI' CESENA	13.12.2007 N. 106868	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5%
36.	GENOVA	21.12.2007 N. 72	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008
37.	GORIZIA	19.12.2007 N. 202	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2008 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Determinazione tariffe per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
38.	GORIZIA	19.12.2007 N. 199	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 11,40 per mille per kwh

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
39.	GROSSETO	20.12.2007 N. 74	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,011104 per kwh IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%
40.	GROSSETO	20.12.2007 N. 72	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento: riduzione del 90% per i portatori di handicap sensoriali
41.	L'AQUILA	13.12.2007 N. 169	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,009300 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5%
42.	LA SPEZIA	20.12.2007 N. 398	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,01136 per kwh IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5%
43.	LATINA	19.12.2007 N. 93	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica regolamento
44.	LECCE	9.11.2007 N. 348	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5%
45.	LECCE	21.01.2008 N. 7	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per il 2008
46.	LECCE	29.02.2008 N. 55	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2008
47.	LECCO	13.12.2007 N. 364	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
48.	LECCO	13.12.2007 N. 363	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura del 5%
49.	LECCO	13.12.2007 N. 362	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 25% per l'anno 2008
50.	LIVORNO	23.01.2008 N. 7	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Riduzione aliquota per l'anno 2008 nella misura del 3,5%
51.	LUCCA	04.12.2007 N. 310	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
52.	MACERATA	23.01.2008 N. 6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica art. 4 regolamento
53.	MANTOVA	07.02.2008 N. 17	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
54.	MASSA CARRARA	11.02.2008 N. 19	TRIBUTI PROVINCIALI: - Conferme tariffe per l'anno 2008
55.	MATERA	31.03.2008 N. 27	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 10% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008
56.	MEDIO CAMPIDANO	13.12.2007 N. 159	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2008
57.	MEDIO CAMPIDANO	13.12.2007 N. 156	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Approvazione tariffe anno 2008
58.	MESSINA	16.10.2007 N. 273	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,011362 / kwh
59.	MILANO	28.02.2008 N.Rep.11/2008 Atti 2217/2008/8.2/2007/9313	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione nuovo regolamento
60.	NAPOLI	17.04.2008 N. 236	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota al 5% per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di euro 0,0114/kwh TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l' anno 2008

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
61.	NOVARA	04.12.2007 N. 608	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di euro 0,01136/Kwh
62.	NOVARA	04.12.2007 N. 609	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5% TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l'anno 2008
63.	NOVARA	04.12.2007 N. 6089	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di euro 0,01136/Kwh
64.	NUORO	29.01.2007 N. 14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
65.	NUORO	10.12.2007 N. 215	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l' anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008
66.	OGLIASTRA	19.12.2007 N. 61	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 2,6% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,011360 per kwh
67.	OLBIA TEMPIO	14.12.2007 N. 126	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
68.	OLBIA TEMPIO	04.03.2008 N. 7	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione regolamento
69.	PADOVA	17.03.2008 N. 15	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento : riduzione del 25% a favore dei portatori di handicap sensoriali

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
70. PALERMO	10.12.2007 N. 368	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,01136 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%
71. PAVIA	07.03.2008 N. 8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione nuovo regolamento
72. PAVIA	30.10.2007 N. 549	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
73. PERUGIA	28.12.2007 N. 659	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5% IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 26% per l'anno 2008
74. PESARO URBINO	17.12.2007 N. 121	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E ENTRATE: - Approvazione nuovo regolamento
75. PESCARA	01.12.2007 N. 279	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Definizione aliquota per l'anno 2008 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Definizione tariffe per l' anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Definizione aliquota per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2008
76. PESCARA	21.12.2007 N. 129	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
77. PISA	27.11.2007 N. 159	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l' anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aliquota per l'anno 2008
78. PISTOIA	06.12.2007 N. 187	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
79.	PRATO	17.12.2007 N. 243	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008
80.	PRATO	17.12.2007 N. 244	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa base per l'anno 2008
81.	PRATO	17.12.2007 N. 245	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota 1% per l'anno 2008
82.	PRATO	17.12.2007 N. 246	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l' anno 2008
83.	RAVENNA	20.12.2007 N. 130	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,011362 per kwh IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
84.	REGGIO CALABRIA	29.05.2008 N. 22	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
85.	REGGIO EMILIA	27.11.2007 N. 330	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma per l'anno 2008 aumento tariffa base del 20% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 nella misura di € 0,01136 per kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%
86.	RIETI	29.11.2007 N. 192	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008
87.	RIMINI	27.11.2007 N. 255	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5% CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma canone per il 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento della tariffa base del 30% per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Aumento aliquota ad euro 0,01140/kwh per l'anno 2008
88.	RIMINI	18.03.2008 N. 22	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
89.	ROVIGO	10.12.2007 N. 236/58563	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento al 30% della tariffa base per l'anno 2008
90.	SALERNO	07.12.2007 N. 522	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento della tariffa base del 30% per l'anno 2008
91.	SAVONA	27.11.2007 N. 195	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%
92.	SAVONA	27.11.2007 N. 196	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2008
93.	SAVONA	27.11,2007 N. 194	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento della tariffa base del 30% per l'anno 2008
94.	SIENA	11.12.2007 N. 233	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento della tariffa base del 20% per l'anno 2008
95.	SIENA	21.12.2007 N. 122	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica art. 5 del regolamento
96.	TARANTO	17.12.2007 N. 315	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento della tariffa base del 20% per l'anno 2008
97.	TARANTO	26.05.2008 N. 3	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Adozione regolamento
98.	TERNI	17.12.2007 N. 260	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5%
99.	TORINO	11.12.2007 N. 236-1345507	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche ed integrazioni al regolamento
100.	TRAPANI	13.12.2007 N. 525	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aliquota per l'anno 2008
101.	TREVISO	12.11.2007 N. 482-101659	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 al 30% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 pari ad euro 0,01136/Kwh TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 al 3%

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
102. TRIESTE	10.09.2007 N. 170	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aliquota per l'anno 2008
103. UDINE	18.02.2008 N. 4	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008
104. VARESE	12.12.2007 N. 60	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento
105. VERBANO CUSIO OSSOLA	13.12.2007 N. 280	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento della tariffa base del 30% per l'anno 2008
106. VERCELLI	28.01.2008 N. 45	CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica regolamento
107. VIBO VALENTIA	20.12.2007 N. 36	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione nuovo regolamento e definizione nuove aliquote ed agevolazioni
108. VICENZA	19.02.2008 N. 10935/55	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma per l'anno 2008 aumento della tariffa base del 20% ad eccezione dei veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno per cui si applica la tariffa base. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 al 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Determinazione aliquota per l'anno 2008 nella misura di euro 0,011362 per kwh
109. VICENZA	12.02.2008 N. 5067/13	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifiche al regolamento
110. VITERBO	05.03.2008 N. 18	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: - Conferma aliquota per l'anno 2008 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Conferma tariffe per l' anno 2008

08A05437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4328199	000	059
4328200	000	059
4328201	000	059
4328202	000	059
4328203	000	059
4328233	000	059
4328234	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3772059	000	029
3772060	000	029
3772061	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5852	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1637963	000	029
1637964	000	029
1637965	000	029
1637966	000	029
1637969	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4484046	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
772033	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1259175	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2655601	000	149

08A05458

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Interporto di Vado I.O. scpa», in Vado Ligure, ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 18 luglio 2008, la Società «Interporto di Vado I.O. Scpa», con sede legale in Vado Ligure (Savona), via Trieste n. 25, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo fabbricato di 5144,50 mq di superficie.

08A05404

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 5 ottobre 2007 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede legale in viale Monza, 261 - Milano, è autorizzato a emettere certificazioni CE di

conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE.

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

08A05427

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l., in Sora.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 12 marzo 2008 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l., con sede legale in via Tofaro, 42/b - Sora (Frosinone), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE.

A. Macchine.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

08A05428

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo Sidel S.p.a., in Bologna.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 12 marzo 2008 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo Sidel S.p.a., con sede legale in via Larga, 34/2 - Bologna, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE.

A. Macchine.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

08A05429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada superiore» o «Ovada».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;

Esaminata la domanda della regione Piemonte, del 23 marzo 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada»;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 3 luglio 2008 ad Alessandria dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» del vino «Dolcetto di Ovada» tipologia Superiore;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 3 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2008, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE" O "OVADA"

Art. 1 – Denominazione

1.La denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" ;
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "riserva" ;
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "vigna";
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "vigna" "riserva" .

Art. 2 – Base ampelografica

1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni : Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto;
- giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4000;
- forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (t/ha)	Tit. alcolomet. vol. min. nat.
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada"	7	12,00% vol.

4. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t. 6 per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%vol.

5. La denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età di tale vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno d'impianto:

vino	resa uva t./Ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "vigna"	3,60	12,50% vol.

al quarto anno d'impianto:

vino	resa uva t./Ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "vigna"	4,20	12,50% vol.

al quinto anno d'impianto:

vino	resa uva t./Ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "Vigna"	4,80	12,50% vol.

al sesto anno d'impianto:

vino	resa uva t./Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "Vigna"	5,40	12,50% vol.

6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

8. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo, indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

9. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

10. E' consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: "Monferrato Dolcetto", " Monferrato".

Art. 5 – Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2.Tuttavia "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vino	resa uva/vino	prod.max.vino
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada"	70%	4.900 lt./Ha
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "vigna"	70%	4.200lt/Ha

4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. E' consentito L'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento, prima dell'immissione al consumo:

Tipologia	Durata	Decorrenza
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada"	12 mesi	dal 1 novembre dell anno di raccolta delle uve
"Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" "vigna"	20 mesi	dal 1 novembre dell anno di raccolta delle uve

7. E' ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare d.o.c.g. conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

8. I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata "Monferrato Dolcetto", "Monferrato" purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: rosso rubino tendente al granato;
Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
Sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" con la menzione aggiuntiva "vigna" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: rosso rubino tendente al granato;
Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
Sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

E' in facoltà' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- Le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ovada", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "Vigna" abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento);
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimesione dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" e ""Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" Vigna, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. E' vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico "Ovada".

Art. 8 Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" e" "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada Vigna" per la commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacità: 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" e "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada Vigna" devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.

4.I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada" e "Dolcetto di Ovada Superiore" o "Ovada Vigna" sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione " Riserva".

08A05402

Domanda di registrazione della denominazione «Melva de Andalucìa» relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 177/18 del 12 luglio 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Asociaciòn de Fabricantes de Conservas de Pescado «Andaluces Artesanos de la Mar» - Spagna, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti da questi ottenuti, denominato «Melva de Andalucìa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, per la Qualità e per la Tutela del Consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A05441

Domanda di registrazione della denominazione «Caballa de Andalucìa» relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C - n. 177/21 del 12 luglio 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Asociaciòn de Fabricantes de Conservas de Pescado «Andaluces Artesanos de la Mar» - Spagna, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti da questi ottenuti, denominato «Caballa de Andalucìa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A05405

Domanda di registrazione della denominazione «Ovos Moles de Aveiro» relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 184/42 del 22 luglio 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Associaçào dos produtores de ovos moles de Aveiro - Portogallo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria, della biscotteria, denominato «Ovos Moles de Aveiro».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, per la Qualità e per la Tutela del Consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A05464

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Softigyn»

Con la determinazione aRSM - 24/2008-3153 dell'8 luglio 2008; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: SOFTIGYN.

Confezione: A.I.C. n. 034192031.

Descrizione: «100.000.000 UFC sospensione vaginale» 1 flacone.

Ditta titolare A.I.C.: Arkadia pharma S.r.l., via Soresina Giovanni Battista, 11 - Milano 20144.

08A05459

Revoca della sospensione di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 25/2008-2203, dell'8 luglio 2008, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: NEOTON.

Confezione: A.I.C. n. 020502187.

Descrizione: «100 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 100 ml.

Farmaco: NEOTON.

Confezione: A.I.C. n. 020502175.

Descrizione: «100 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml.

Farmaco: NEOTON.

Confezione: A.I.C. n. 020502163.

Descrizione: «750 mg/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 flaconi + 6 fiale solventi da 6 ml.

Farmaco: NEOTON.

Confezione: A.I.C. n. 020502151.

Descrizione: «750 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 flaconi + 6 fiale solventi da 4 ml.

Farmaco: NEOTON.

Confezione: A.I.C. n. 020502148.

Descrizione: «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 flaconi + 6 fiale solventi da 4 ml.

Farmaco: NEOTON.

Confezione: A.I.C. n. 020502050.

Descrizione: «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Marvecspharma Services S.r.l., via Felice Casati, 16 - Milano 20124.

08A05460

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 604 del 10 luglio 2008, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
481 FI	RAMAR S.N.C. DI ALFREDO PETRUCCI E LUANA IACOMELLI	FIRENZE	14	1
619 FI	MARCHETTI GIANCARLO	FIRENZE	4	-
726 FI	FABRICA AUREA S.A.S. DI MAURO VANZI	FIRENZE	9	16
905 FI	DANIEL GREYS DI FARFOGLIA DANIELE	FIRENZE	4	-
970 FI	VANNI FERNANDA	IMPRUNETA	4	-
973 FI	IL BLASONE DI DAVERI LUCA	FIGLINE VALDARNO	5	2
1307 FI	BICCHIELLI E PASQUINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	TAVARNELLE VAL DI PESA	4	-
1334 FI	ANTAREA S.P.A.	FIRENZE	3	1
1472 FI	BONATTI ROBERTO	FIGLINE VALDARNO	1	-
1525 FI	QUELLICHELL'ORO DI TORELLA MASSIMO	FIRENZE	2	-
1671 FI	BALLERINO DI BALLERINO MARIO ACHILLE	FIRENZE	2	-
1672 FI	FABBRICA LA TORRE ARGENTERIA S.R.L.	FIGLINE VALDARNO	8	-
1718 FI	BA.CI. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SCANDICCI	3	3
1753 FI	DOPPIAEMME GIOIELLI DI MIGLIORINI MARCO	PELAGO	2	-

Si rende noto, inoltre, che la seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento o furto di punzoni in dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti	Punzoni rubati
402 FI	PRINI GIANCARLO E C. S.NC.	CALENZANO	3	-
410 FI	BRAGANTI ANTONIO S.R.L.	FIRENZE	9	-
481 FI	RAMAR S.N.C. DI ALFREDO PETRUCCI E LUANA IACOMELLI	FIRENZE	1	-
767 FI	MONDIAL ART. S.R.L.	SCANDICCI	2	-
1080 FI	N.F.C. S.R.L.	SCANDICCI	-	3
1760 FI	PIERO FALLACI S.N.C.	FIRENZE	1	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

08A05438

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 2008).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, seconda colonna, all'art. 3, comma 7, il periodo stampato con caratteri corsivi «ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa», deve intendersi inserito dopo le parole: «del personale amministrativo in servizio», anzichè dopo le parole: «dei magistrati in servizio».

08A05491

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-179) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.